



Conc. Prev. n. 1/19

TRIBUNALE ORDINARIO DI TRIESTE

Sezione Civile e Fallimentare

Il Tribunale riunito in camera di consiglio in persona dei seguenti magistrati:

dott. Riccardo MERLUZZI Presidente rel.

dott. Daniele VENIER Giudice

dott. Francesco Saverio MOSCATO Giudice

- nel procedimento di omologazione del concordato preventivo promosso con ricorso ai sensi dell'art. 161 L.F. depositato in data 12.07.2019 da

**Giuliana Bunkeraggi S.p.a. in liquidazione**, con sede in Trieste, Via Lazzaretto Vecchio

9, codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese Venezia Giulia 00518990320, in persona del liquidatore dott.ssa Marisa Kermolj, rappresentata e difesa disgiuntamente, per procura allegata al ricorso introduttivo, dagli avv. prof. Enrico Bran e

Massimo Simeon

ricorrente

nei confronti di

**Massa dei creditori**, in persona del Commissario Giudiziale avv. Ciro Carano

intimato

- letti gli atti;

- a scioglimento della riserva di cui al verbale d'udienza;

ha pronunciato il seguente

DECRETO

- premesso che nessuno dei creditori dissenzienti ha proposto opposizione;



- considerato che, in tale situazione e non ricorrendo l'ipotesi prevista dall'art. 180, IV comma secondo periodo (contestazione della convenienza ad opera di creditore appartenente a classe dissenziente), il Tribunale è chiamato a verificare “*la regolarità della procedura e l'esito della votazione*” (art. 180, III co. L.F.): peraltro, secondo il più accreditato orientamento, il compito del Tribunale non consiste in una mera attività ricognitiva della regolarità formale del procedimento e dell'intervenuto raggiungimento delle maggioranze, ma si estende all'accertamento in concreto della persistenza delle condizioni di ammissibilità del debitore alla procedura nonché dell'eventuale sussistenza di fatti o circostanze che, ai sensi dell'art. 173 L.F., possono provocare, in ogni tempo, la revoca dell'ammissione del debitore al concordato;

- considerato, quanto al profilo della regolarità della procedura, che:

**D)** va ribadita la sussistenza dei presupposti di ammissibilità della procedura, già valutati nel decreto dd. 19.08.2019, essendosi in particolare osservato che:

\* il piano prevede un concordato in continuità aziendale indiretta ex art. 186 bis L.F. - essendo stata prevista (ed attuata) la cessione dei rami di azienda preposti all'attività principale di bunker nei porti di Trieste-Monfalcone e Ancona - con liquidazione dei rimanenti *assets* (rimanenze di prodotti petroliferi; due unità navali; due immobili con posto auto; partecipazione Tami; autoveicoli e attrezzature minori);

\* la proposta prevede i seguenti trattamenti:

- spese di procedura e/o prededuzione: 100%

- creditori assistiti da cause di prelazione (salvo quelli degradati a chirografo per incapienza/inesistenza dei beni): 100%

- creditori (naturalmente e/o degradati) in chirografo: 45,98%



\* l'esecuzione del piano è connessa ai tempi di realizzo dei beni, prevedendosi che il pagamento dei crediti prededucibili e in prelazione possa avvenire entro un anno dall'omologa ed entro l'anno successivo il pagamento dei crediti chirografari (fatta salva l'alea normale nel realizzo di attività marginali);

**II)** come evidenziato dal Commissario Giudiziale nel parere favorevole ex art. 180 L.F., non sono emersi in seguito elementi sopravvenuti o precedentemente ignorati che inducano a modificare tale giudizio: in particolare, la transazione intervenuta in corso di procedura con il fallimento Depositi Costieri Trieste rimuove il principale elemento di incertezza (sia nelle percentuali che nei tempi di pagamento ai chirografari) nell'esecuzione del concordato, rappresentato nella relazione ex art. 172 L.F.; la presenza nella medesima transazione di clausola risolutiva connessa al buon esito del concordato (in sostanza, in caso di fallimento dell'odierna ricorrente, si riproporrebbero per intero le pretese del fallimento Depositi Costieri Trieste) induce a ritenere preferibile lo scenario concordatario (più stabile, oltre che più celere);

**III)** appare confermata la fattibilità del piano, sulla base delle stime aggiornate contenute nel suddetto parere, anche avuto riguardo al requisito previsto dall'art. 160, ult. co., L.F.: si osserva, infatti, che il Commissario Giudiziale ha concluso *“Alla luce di quanto esposto, richiamato quanto già dedotto nella relazione ex art. 172 l. fall. (salvi gli aggiornamenti indicati al punto 5), preso atto delle adesioni dei creditori alla proposta della debitrice, si ritiene di poter esprimere parere FAVOREVOLE all'omologazione del concordato preventivo di Giuliana Bunkeraggi S.p.a. in liquidazione”* (parere ex art. 180 L.F., pag. 6), ritenendo tuttora possibile, pur con l'alea propria di ogni procedura (accentuata dagli scenari generali che derivano dalla c.d. “emergenza Coronavirus”), la percentuale di



riparto ai creditori chirografari indicata dalla debitrice (45,98%), pur dovendosi tener conto della incertezza attuale dei valori di realizzo del prodotto petrolifero (che si prevedeva fosse realizzato in corso di procedura e non già dopo l'omologa);

IV) il decreto dd. 15.04.2020 di fissazione dell'udienza per la comparizione delle parti (in precedenza rinviata per l'emergenza Coronavirus) è stato ritualmente pubblicato e notificato al Commissario Giudiziale ed ai creditori dissenzienti, e comunicato alla debitrice e al P.M.;

- rilevato, in secondo luogo, che a seguito dell'adunanza del 22.01.2020 e nel termine successivo di cui all'art. 178, ult. co. L.F. è stata raggiunta la maggioranza per l'approvazione del concordato ai sensi dell'art. 177 L.F., essendo la somma dei voti favorevoli (espressi da 36 creditori) pari a € 3.084.076,04, mentre i voti contrari ammontano a € 2.529.099,67 (di cui uno con voto espresso e i rimanenti contrari in quanto silenti);

- ritenuta quindi la sussistenza delle condizioni per l'omologa del concordato preventivo;

- considerato altresì che, al fine della liquidazione delle attività che verranno dismesse, va nominato un liquidatore giudiziale ai sensi dell'art. 182 L.F., individuato dalla debitrice, all'interno del ricorso, nel dott. Giancarlo Crevatin, commercialista in Trieste, soggetto in possesso del requisito di carattere soggettivo e professionale di cui all'art. 28, I co. lett. a) L.F., al quale andranno attribuiti i poteri indicati in dispositivo, ferme restando le attribuzioni previste per il Commissario Giudiziale ed il comitato dei creditori.

P.Q.M.

visti gli artt. 180 ss. L.F.

- **omologa** il concordato preventivo presentato da Giuliana Bunkeraggi S.p.a. in



liquidazione, con sede in Trieste, Via Lazzaretto Vecchio 9;

- **nomina** quale liquidatore giudiziale il dott. Giancarlo Crevatin, con studio in Trieste;

- **nomina** quali componenti del comitato dei creditori:

a) Vanello S.p.a.

b) Castalia Consorzio S.c.p.a.

c) Rina Service S.p.a

- **dispone** che il liquidatore giudiziale si attenga alle seguenti disposizioni:

1) il liquidatore, entro 30 giorni dalla pubblicazione del decreto, trasmetterà al comitato dei creditori un piano delle attività di liquidazione con indicazione delle relative modalità e dei tempi previsti per ciascuna di esse;

2) il liquidatore individuerà le modalità della liquidazione conformemente a quanto specificamente previsto nella proposta concordataria e, in ogni caso, mediante applicazione degli articoli da 105-108 ter L.F. in quanto compatibili, previa acquisizione in ogni caso dell'autorizzazione del comitato dei creditori ed invio di informativa, almeno dieci giorni prima del compimento dell'atto, al giudice delegato;

3) il liquidatore provvederà alla riscossione dei crediti anteriori al deposito della domanda di concordato; previo parere del commissario e su autorizzazione del comitato dei creditori, il liquidatore promuoverà le necessarie azioni giudiziali e stipulerà gli eventuali accordi transattivi, dandone in ogni caso anticipata informazione al giudice delegato;

4) il liquidatore terrà informato il comitato dei creditori, il commissario e il giudice delegato in ordine all'andamento della liquidazione mediante nota trimestrale;

5) il liquidatore, alla scadenza di ciascun semestre, redigerà il rapporto riepilogativo inerente le attività di propria competenza ai sensi dell'art. 33, V co. L.F. e lo comunicherà a



mezzo pec ai creditori a norma dell'art. 171, II co., L.F.;

6) le somme ricavate dalla liquidazione, così come tutti gli importi che il piano di concordato destina al pagamento dei creditori (quali i flussi di cassa generati dall'attività, i proventi derivanti dalla riscossione di crediti), saranno immediatamente depositate sul conto corrente bancario già intestato alla procedura, con prelievo vincolato all'autorizzazione del giudice delegato;

7) il liquidatore dovrà registrare ogni operazione contabile inerente le attività di propria competenza in un apposito registro contabile previamente vidimato dal giudice delegato;

8) il liquidatore provvederà - in considerazione della liquidità già disponibile - a predisporre un primo piano di riparto parziale entro due mesi dal deposito del presente decreto, e a ripartire quindi tra i creditori le ulteriori somme via via realizzate non appena possibile sulla base di piani di riparto predisposti secondo l'ordine e i tempi previsti nella proposta omologata e in ragione della collocazione e del grado dei crediti, previo parere del comitato dei creditori, dando nel contempo informazione al giudice delegato;

9) il liquidatore provvederà, per i pagamenti di eventuali crediti contestati e per i pagamenti destinati a creditori irreperibili, a depositare i relativi importi in distinti libretti di deposito bancario (da accendere presso istituto di credito scelto dallo stesso liquidatore alle condizioni assicurate per i depositi disposti dal tribunale) intestati alla procedura con indicazione nominativa del creditore cui si riferiscono e vincolati all'ordine del giudice delegato, il quale ultimo svincolerà le somme così depositate, su richiesta del creditore in caso di irreperibilità ovvero, in caso di crediti contestati, su richiesta del creditore o della debitrice corredata dalla documentazione relativa alla definizione della controversia con sentenza passata in giudicato o con transazione;



10) ultimate le operazioni di liquidazione, il liquidatore depositerà il rendiconto con modalità analoghe a quelle di cui all'art. 116 L.F.;

- **dispone** altresì che il commissario giudiziale:

a) sorvegli lo svolgimento della liquidazione e dell'attività d'impresa e tenga informato il comitato dei creditori e il giudice delegato di eventuali fatti dai quali possa derivare pregiudizio ai creditori, ivi compresi ingiustificati ritardi nelle operazioni di liquidazione e scostamenti rilevanti fra i risultati dell'attività e le previsioni contenute nel piano di concordato;

b) informi, in caso di rilevanti inadempimenti, i creditori ai fini dell'eventuale iniziativa loro riservata ai sensi dell'art. 186 L.F., riferendone altresì al giudice;

- dispone che la società debitrice predisponga, ogni quattro mesi, una relazione analitica sull'andamento della procedura indicando, per ciascun *asset* da realizzare, gli eventuali scostamenti rispetto alle previsioni del piano, le ragioni dello scostamento e le misure che intende attuare per le conseguenti correzioni, trasmettendone copia al Giudice Delegato, al Commissario Giudiziale e al Liquidatore, che ne curerà la trasmissione ai creditori a mezzo pec;

- **riserva** al giudice delegato ogni ulteriore provvedimento;

- **dispone** la pubblicazione del presente decreto, provvisoriamente esecutivo, a norma dell'art. 17 L.F.

Si comunichi alla società debitrice, al liquidatore giudiziale e al commissario giudiziale, il quale provvederà a dare notizia del presente decreto ai creditori.

Trieste, 28.05.2020

Il Presidente estensore

dott. Riccardo Merluzzi

